

procedimento, al di là delle specifiche risultanze emerse quanto agli episodi di cui alle imputazioni, inducono a ritenere vastamente inattendibile sotto l'aspetto soggettivo il dichiarante Gorrini Giancarlo.

Da tanto scaturisce il fondato sospetto che lo stesso abbia volutamente alterato i contenuti reali dei rapporti con Di Pietro, strumentalizzandoli per il soddisfacimento di interessi propri (gli aiuti nelle vicende societarie) e di altri personaggi inquisiti dall'ex magistrato, che finalmente potevano vedere nella veste di accusato il loro acerrimo accusatore

Ulteriore conferma alla ipotesi sopra formulata viene dalla provata falsità dell'imput psicologico-emotivo che il dichiarante, anche dopo essere stato costretto ad ammettere la presenza del Berlusconi nella vicenda della audizione romana, ha continuato ad addurre quale scaturigine autentica del suo parlare in ordine ai rapporti intercorsi con l'imputato, cioè l'indignazione che gli sarebbe insorta il 16.9.94 leggendo l'articolo del " Corriere della Sera" dal titolo " Di Pietro contro Berlusconi"

Anzitutto andrà citata la conversazione 25.5.95 ore 21.41 (ut. Vasaturo Marina a pagg. 95 e segg. perizia) intervenuta tra Gorrini e l'avv. Donzelli la sera precedente l' audizione del dichiarante innanzi al P.M.

Il teste Donzelli invita Gorrini a dire il vero all'AG l'indomani quanto alle modalità della presentazione al Ministero di Giustizia, sollecitandolo a non tacere la presenza nella vicenda del Berlusconi.

Gorrini replica " ma io non lo direi Mario, lo lascerei fuori ... succede un gran casino, io ho un articolo Mario... sul giornale che ho qui davanti a me con tutte le fotografie di Antonio preso con la toga, preso di qui, preso di là ed ha deciso di fare la guerra... sul Corriere della Sera a pagina 14...Antonio ha deciso di fare la guerra a Silvio, proprio c'è scritto cubitale, cosa dici?(se di fronte al P.M. adduco l'articolo come motivo della mia iniziativa?- n.d.est.)".

Il legale ribadisce al Gorrini che deve raccontare come realmente i fatti si sono svolti, con il dichiarante che rievoca persino il bar in Roma (Caffè degli Specchi) dove si incontrò col Berlusconi prima di recarsi al Ministero.

L'allegazione della circostanza della lettura dell'articolo di stampa di cui sopra doveva servire al Gorrini per giustificare al P.M. l'origine della iniziativa assunta, volta che gli pareva compromettente raccontare che nella vicenda c'era stato il Berlusconi, come conferma altra telefonata del 26.5.95 ore 1.31 a Turri Donatella (ut. Vasaturo Marina a f. 122 perizia), laddove Gorrini ripete della lettura dell'articolo di giornale dicendo " nè avrò parlato con tante persone e se è arrivato all'orecchio di quel signore qui , mi hanno convocato, una convocazione telefonica ed io sono andato".

Ed infatti nel verbale al P.M. del 26.5.95 Gorrini dirà improbabilmente di essere stato convocato in Roma dalla segreteria del dr. Dinacci dopo che - in esito alla indignazione insortagli con la lettura del Corriere della Sera del 16.9.94- aveva diffuso ad interlocutori non precisati e seppure non in dettaglio " gli scheletri nell'armadio" del magistrato, sì che quanto lui raccontava "evidentemente" era giunto " alle orecchie degli ispettori" (a f. 118 Vol. II).

Il fatto- però- che Gorrini, anche dopo essere stato costretto ad accennare al Berlusconi, abbia continuato a collegare la genesi autentica del proprio parlare all'evocato articolo di stampa, come si è visto pretestuosamente in causa addotto, deve leggersi come un disperato tentativo posto in essere per accreditarsi ancora quale soggetto non da altri manovrato ma mosso da personalissimi sentimenti e da autonome risoluzioni.

Ma giacchè è provato che Gorrini non ebbe ad indignarsi leggendo il titolo di giornale " Di Pietro contro Berlusconi" può convenirsi che altri indussero il "poveretto" ad indignarsi e- dunque- a parlare dei suoi rapporti con l'ex magistrato, rapporti che-evidentemente- fino all'autunno '94 non erano stati vissuti come delle angherie subite in ragione della condotta prevaricatrice dell'imputato.

Altrettanto pretestuosi risultano gli altri moventi addotti in causa da Gorrini onde spiegare le ragioni delle proprie iniziative: così, si è spaziato dal " peccava di protagonismo" (confr. f. 120 Vol. II) al retorico " troppo contrasto vi era alle mie orecchie tra le battute che Di Pietro aveva scambiato con Pillitteri, Prada, Radaelli - nel corso della cena fine '91 in casa D'Adamo, dal Gorrini erroneamente ricordata come indetta per festeggiare il " salvataggio" di Rea- e l'immagine di fustigatore che il magistrato aveva assunto proprio nei confronti di quelle persone e per fatti di cui, genericamente, due anni prima, avevano riso sopra insieme" (confr. ff. 125-126 Vol. II).

Il riferimento ultimo del dichiarante attiene- si ricorda- ai discorsi asseritamente pronunciati dai nominati imputati nella inchiesta " Mani Pulite" alla presenza del Di Pietro, laddove " scherzosamente si erano rinfacciati le reciproche malefatte da loro compiute nel corso dell'attività di pubblici amministratori ".

La circostanza è stata peraltro smentita dagli stessi Prada, Radaelli e Pillitteri che hanno chiarito come, al di là di qualche battuta da salotto, mai con l'imputato si era discusso negli sporadici incontri conviviali degli argomenti che poi sarebbero stati oggetto delle indagini penali successivamente avviate nel 1992 (confr. ff. 259, 263 Vol. II e f. 315 Vol. III).

In realtà, deve osservarsi come appaia implausibile che un soggetto, non colpito personalmente dalla " scure" del magistrato Di Pietro, possa indignarsi con

quest'ultimo in quanto "reo" di avere fatto il proprio dovere nei confronti di conoscenti (del giudice).

Può convenirsi che al cittadino medio, per ragioni di comune sentire, non interessa tanto che un magistrato abbia arrestato un amico, potendo-invece- generare riprovazione il caso contrario del magistrato che non è rigoroso nei confronti della propria cerchia di frequentazioni.

Gorini- dunque- non è credibile laddove, nel tentare di rendere ragione della iniziativa intrapresa dopo quattro anni dallo storico verificarsi delle presunte (ed inesistenti) angherie, adduce motivazioni che altri e non lui- peraltro nelle sedi istituzionali- avrebbero dovuto fare valere.

In ogni caso, non si riesce a comprendere perchè il dichiarante non si sia mosso molto prima dell'autunno '94, risalendo al '90-'91 la conoscenza degli "scheletri" ed al 1992 gli arresti di Prada, Radaelli e Pillitteri.

In realtà vi è prova in atti che Gorini, ancora nel 1993, epoca alla quale dovevano ritenersi ben consumate da parte di Di Pietro le pretese concussioni e le malefatte costituite dall'aver arrestato gli "ex amici", visse senza peculiari traumi i suoi rapporti con l'imputato.

Così, l'avv. Stefano Traldi, difensore del Gorini nel processo MAA innanzi al Tribunale della Libertà e poi in Cassazione, ha dichiarato (a f. 437 Vol. III) che il soggetto nel 1993 gli aveva parlato senza ulteriori commenti di una frequentazione intrattenuta col Di Pietro, informandolo poi solo nell'autunno '94 della visita fatta al Ministero e prima- nell'estate '94- dell'indignazione che provava nei confronti del magistrato perchè aveva arrestato gli ex amici.

Anche l'avv. Donzelli ha riferito di avere appreso dal Gorini solo intorno alla metà dell'anno '93 gli episodi di cui oggi si discute.

La svolta in chiave denigratoria del Di Pietro, che - si ripete- ben prima del '94 aveva arrestato gli "ex amici" Prada, Radaelli e Pillitteri e che già alla fine del '92 aveva assunto il ben noto ruolo giudiziario nell'inchiesta "Tangentopoli", si ha solo nell'estate '94, proprio in coincidenza con l'arresto di Berlusconi Paolo- soggetto da anni conosciuto dal Gorini che con lo stesso era stato talvolta in affari per la pubblicità della MAA trasmessa sulle reti Fininvest e per vendite alla stessa società di alcuni immobili- dal quale il dichiarante si aspettava aiuti per risolvere le vicende societarie che lo riguardavano.

Infatti il teste Donzelli (a f. 373 Vol. II) ha riferito che già nell'estate '94 in Sardegna Gorini gli aveva narrato che stava cercando di contattare Berlusconi (all'epoca costretto sull'isola agli arresti domiciliari) onde parlargli dei suoi rapporti con Di Pietro; analoga circostanza ha versato l'avv. Traldi e lo stesso

Gorrini ha poi spiegato che già nell'estate '94 a Porto Cervo aveva cercato vanamente di contattare Berlusconi ed il Ministro Biondi.

Gorrini, che fino all'estate '94 non aveva mai manifestato ad alcuno di essere stato "concusso" dal Di Pietro, operava -come si è visto nella trattazione delle imputazioni A) e B) - un autentico stravolgimento di quelli che erano stati leciti favori concessi tramite il Rocca ad un conoscente al di fuori di ogni relazione con l'attività professionale dello stesso, pur di soddisfare l'incontenibile sete di "giustizia" dell'amico Berlusconi ed i suoi personali bisogni (gli aiuti per la MAA).

A comprova dell'induzione di Gorrini a strumentalizzare i reali rapporti intercorsi col Di Pietro e -quindi- a rendere degli stessi narrazione alterata, stanno le stesse dichiarazioni rese da Berlusconi Paolo sia il 19.7.1995 che il 9.11.1995 (a f. 1290 Vol. VII ed a f. 9926 Vol. XXXIX).

Costui ha dichiarato che Gorrini nel settembre '94 gli rese visita di solidarietà per le proprie vicissitudini giudiziarie e per gli " attacchi del pool" al gruppo Berlusconi, non nascondendo che Gorrini manifestava sentimenti di fiducia per il movimento politico denominato " Forza Italia" (circostanza -peraltro- emersa dalla telefonata 25.5.1995 ore 15.41 ut. Vasaturo Marina laddove il coordinamento del nominato partito politico chiede a Gorrini se lui e la Turri sono disponibili a fungere da rappresentanti di lista per i referendum del giugno 1995).

In tale contesto era accaduto che Gorrini manifestasse all'amico la propria indignazione per come Di Pietro conduceva l'indagine e per il " trattamento" riservato agli ex amici, raccontandogli gli episodi di cui ai capi A) e B) delle imputazioni che stimava assimilabili ai comportamenti del magistrato perseguiti.

Berlusconi ha narrato che quanto al prestito dei cento milioni Gorrini gli aveva parlato di " un prestito a babbo morto", successivamente informandolo della inattesa restituzione del denaro che il magistrato aveva operato e consegnandogli poi il promemoria 4.10.1994.

Berlusconi ha negato che con Gorrini ci fosse stato il patto per lo scambio di favori di cui hanno riferito Santuccio, Donzelli, Turri ed in parte lo stesso Gorrini, ammettendo però di essere in grande amicizia con Della Valle Renato (avversario del Gorrini) e con il vice-presidente della Banca Popolare di Novara Boroli Achille, peraltro socio del "Giornale", quotidiano di cui Berlusconi è editore.

In ordine al promemoria 4.10.1994 consegnatogli da Gorrini, Berlusconi ha narrato di averlo affidato alla figlia (e costei al fidanzato e quest'ultimo al Panciroli) perchè temeva che il documento al quale teneva potesse essergli sottratto, sentendosi- proprio in quei giorni dell'autunno '94- controllato.

Berlusconi ha chiarito che il sospetto di essere controllato, col conseguente timore di venire privato del promemoria, era da generico divenuto più apprezzabile mettendo in relazione le rivelazioni che Gorrini gli aveva fatto con la "tempestività sorprendente" con cui Di Pietro aveva restituito il denaro concessogli nel '90.

Sarà bene evidenziare come Gorrini (confr. I. 999 Vol. V) abbia dichiarato di non ricordare se il promemoria da lui redatto gli fosse stato richiesto dal Berlusconi o se- invece- fosse stato a costui spontaneamente consegnato, chiarendo- significativamente- che era stato Berlusconi a domandargli se volesse rendere dichiarazioni all'Ispettorato del Ministero in quei giorni incaricato della ispezione sulla Procura di Milano.

Oltre ai rilievi già svolti quanto alla scarsa plausibilità di una ipotesi secondo la quale Gorrini si potesse essere determinato autonomamente ad agire contro il Di Pietro, andrà osservato come dalle parole stesse del Berlusconi emerga con nettezza il tentativo operato all'epoca dell'autunno '94 di delegittimare il magistrato sfruttando i racconti del Gorrini.

Stupisce che Berlusconi, affermato imprenditore che pretende di fare credere che non avesse lui (od altri) interesse a "frenare" l'opera del Di Pietro, abbia senza alcuna esitazione dato credito alle parole di Gorrini, circostanza che ben emerge laddove ha versato che lo aveva inquietato la "tempestività" con cui il magistrato aveva restituito il prestito, tanto significando che aveva ritenuto veridica la tesi del prestito a fondo perduto raccontatagli da un personaggio già all'epoca condannato in I° e II° grado per truffa, falsi in bilancio ed altro e dalla personalità indubbiamente eccentrica.

Berlusconi si liberò del promemoria, conservandolo presso soggetti di sua fiducia, perchè consapevole che un eventuale rintraccio dello stesso in suo possesso avrebbe potuto indurre il fondato sospetto che Gorrini avesse denunciato il Di Pietro in coordinamento con le iniziative intraprese dal gruppo Fininvest e da altri per fare valere le pretese illegittimità dell'operato del magistrato e della Procura di Milano (confr. atti ispezione Procura Milano in Voli. X1 X2 X3).

Non è dato di conoscere, non avendo affatto l'Accusa approfondito il tema, se Berlusconi si sia dato da fare in qualche modo per tentare di intermediare con il Della Valle Renato o con la Banca Popolare di Novara in favore del Gorrini.

Può comunque ragionevolmente affermarsi che Berlusconi, onde indurre Gorrini a presentarsi all'Ispettorato del Ministero, abbia promesso allo stesso di praticare qualche sollecitazione nei confronti di soggetti che ben conosceva o comunque abbia ingenerato nel Gorrini tale genere di aspettativa se si rammentano le dichiarazioni di Santuccio, di Donzelli, di Turri e dello stesso Gorrini secondo le quali vi era stato un pattuito scambio di favori o comunque un contesto nel quale

Gorrini si era determinato a parlare nella prospettiva di ricevere aiuti nella risoluzione delle proprie vicende societarie.

Un segnale certo di interessamento praticato per il Gorrini dal Berlusconi viene dalle dichiarazioni del teste avvocato Contestabile Domenico (a f. 428 Vol.III), il quale ha riferito che nell'autunno '94 Berlusconi gli chiese di assistere tale Gorrini, al primo legato da rapporti di affari, in una vertenza stragiudiziale (per la quale già vi era l'avv. Donzelli).

Il teste ha raccontato che- dopo il mandato ricevuto il 2.11.1994- gli si presentò in studio Gorrini, il quale- invece che conferire sulle vicende legali- gli parlò dei suoi rapporti con Di Pietro (il prestito, la Mercedes, i debiti di Rea).

Il Contestabile ebbe a rinunciare al mandato atteso il ruolo all'epoca ricoperto di Sottosegretario alla Giustizia ed avendo già " sentito" l'episodio del prestito, non prima di avere tentato, nell'interesse del Gorrini, di contattare il commissario straordinario della MAA dr. Pontremoli.

Il contesto in cui si sono mosse le iniziative del Gorrini è plasticamente definito dalle dichiarazioni dello stesso laddove ha chiarito perchè avesse tentato di contattare Berlusconi e Cusani in vista della sua audizione al P.M. di Brescia.

Ebbene il Gorrini - come si è già esposto- ha narrato che aveva contattato Berlusconi e Cusani (indicati come i "due marpioni là") onde " fare loro presente in quale situazione loro mi avevano coinvolto accusandoli di avere informato l'avv.Taormina che aveva fatto in aula le dichiarazioni nel corso del processo Cerciello" (confr. f.1005 Vol V).

Le parole del Gorrini indicano senza ombra di dubbio (confr. il verbo "coinvolgere") che altri lo avevano stimolato ad agire nei confronti del Di Pietro, tanto consentendo di ritenere ormai provata la strumentalizzazione che si è tentato di operare dei rapporti intercorsi tra Gorrini e l'imputato, operazione che -per avere successo- doveva comportare un necessario " appesantimento " di quei rapporti in chiave denigratoria del magistrato.

Precisati gli inquietanti legami e la molteplicità di interessi ruotanti intorno alle accuse che Gorrini ha lanciato nei confronti del Di Pietro, occorrerà riportare altri contributi processuali tali da evidenziare plausibilmente ragioni di personale risentimento che Gorrini poteva nutrire nei riguardi dell'imputato.

Il teste Contestabile ha riferito che, nell'occasione del suo incontro col dichiarante ai primi del novembre '94, quest'ultimo aveva manifestato " un evidente risentimento " nei confronti del Di Pietro, tanto da indurlo a pensare che lo stesso non avesse ottenuto dal magistrato qualche vantaggio che si aspettava (confr. f. 430 Vol. III).

Vasaturo Marina, ex coniuge del Gorrini, da tempo residente in Parigi, escussa il 31.7.95 (a f. 2048 Vol. VIII), ha dichiarato che nel giugno '92- allorquando l'ex marito fu indagato per gli ammanchi MAA dapprima dalla Procura c/o Pretura di Milano e poi dalla Procura del Tribunale della stessa città- ebbe a ricevere preoccupata telefonata da parte del Gorrini e successivamente a venire in Italia per problematiche economico -familiari insorte anche in esito al commissariamento della MAA (ed ancora nel 1995 esistenti, come ricordato dal legale della donna avv. Zanetti Vitali Emidia a f. 2691 Vol. XI).

La Vasaturo ha narrato che, durante la permanenza in Milano nell'epoca del giugno-luglio '92, periodo di grande agitazione del Gorrini, del Rocca e di tutta la MAA Assicurazioni a causa del procedimento penale instauratosi (in origine non solo contro Gorrini ma anche contro Rocca e numerosi altri soggetti, venendo poi Rocca e gli altri estromessi dalla vicenda a seguito della archiviazione disposta dal GIP di Milano ed essendosi nel '95 proceduto a riaprire le indagini da parte del P.M. di Milano), ebbe ad ascoltare l'ex marito ed il Rocca parlare di aiuti giudiziari che intendevano richiedere, facendo riferimento a personaggio indicato come " il nostro amico di Bergamo" o " la Pietra".

La donna ha riferito che prima del giugno '92 sapeva solo che Gorrini conosceva il Di Pietro, tanto essendole stato riferito dall'ex marito allorquando ebbe a confidarle di cena cui non voleva partecipare perchè il magistrato " stava arrestando tutta Milano".

Solo nel giugno 1992 la Vasaturo apprendeva dal Gorrini le vicende prestito, vettura e cause all'avvocatessa Mazzoleni intercorse con il Di Pietro.

Ancora la donna ha ricordato che, in occasione dell'arresto del noto imprenditore Ligresti Salvatore, si era sentita al telefono con il Gorrini, il quale- avendo in corso trattativa con la SAI del Ligresti per il rilevamento di un ramo della MAA, nel commentare l'arresto, le aveva sfogato il proprio stato d'animo con frase del tipo " questa è sfiga", apparendo molto preoccupato di quanto avvenuto.

Che Gorrini avesse in corso nell'estate '92 trattativa col gruppo Ligresti per trovare aiuti per la MAA è circostanza acclarata alla luce di quanto lo stesso soggetto- nell'interrogatorio del 10.11.1995 (confr. f. 10457 Vol. XLIV) - ha inteso versare in aggiunta a quanto narrato nelle precedenti numerose audizioni in cui la circostanza non era mai stata allegata.

Così, il dichiarante nel verbale 10.11.1995, scusandosi per la "dimenticanza", ha riferito che la trattativa con Ligresti " si arenò proprio il giorno in cui Ligresti fu arrestato su richiesta del Di Pietro", giorno in cui avrebbe dovuto incontrare proprio il nominato imprenditore e tale dr. Molino (altro inquisito nella inchiesta c.d. "Mani Pulite").

Gorini nello stesso interrogatorio ha aggiunto che, successivamente all'arresto del Ligresti (avvenuto il 16.7.92 e protrattosi in carcere fino al 25.11.92, come in atti prodotti dall'imputato in occasione dell'interrogatorio 29.11.1995, confr. ff. 9968, 9982, 9984 Vol. XL), aveva intrapreso analoga trattativa con l'imprenditore Della Valle Renato

Il dichiarante, versato quanto sopra si è esposto, raccontava che nel periodo compreso tra il 20 settembre ed il 15 ottobre 1992, preoccupato da notizie lette sul Corriere, della Sera, secondo le quali il Della Valle sarebbe stato coinvolto in inchiesta penale in tema di compravendita di immobili pubblici, si era recato in Procura nell'ufficio del Di Pietro onde attingere informazioni quanto ad un eventuale arresto del Della Valle, approfittando dei rapporti confidenziali correnti con il magistrato, al quale riferiva che "lo aveva messo nei guai facendo arrestare Ligresti" (confr. f.10458 Vol. XLIV).

Gorini sosteneva che il Di Pietro, onde soddisfare il suo bisogno di informazioni, aveva svolto -in sua presenza- telefonata al P.M. di Roma dr. Vinci reperendolo in carcere impegnato nell'interrogatorio di tale Meroni o Meloni

Il dichiarante narrava che l'imputato dal collega Vinci aveva appreso- e gli aveva poi riferito- che "proprio in quell'interrogatorio era emerso il nome Della Valle", in seguito accadendo che Di Pietro aveva invitato il collega romano "a strafciare quel nominativo in quanto la cosa poteva interessare Milano".

Gorini chiudeva il suo racconto spontaneo sostenendo che, così "tranquillizzato" (dall'invito in sostanza asseritamente rivolto dall'imputato al collega di non approfondire la questione Della Valle), aveva lasciato l'ufficio di Procura, riuscendo poi a perfezionare l'accordo con il Della Valle per le vicende MAA intorno al 22.10.1992.

Di Pietro, nell'interrogatorio del 29.11.1995 (confr. ff. 9968 e segg. Vol. XL), avuta contestazione dell'episodio da ultimo versato in causa da Gorini, escludeva che costui gli avesse mai chiesto di intervenire in favore del Della Valle o che si fosse mai lamentato in ordine a possibili indagini sul nominato imprenditore.

L'imputato ricordava come all'epoca dell'autunno '92 avesse quotidiani contatti con il collega Vinci della Procura di Roma in ragione di filoni di indagini collegate che le Procure di Milano e della capitale svolgevano in tema di vicende di corruzione.

Di Pietro chiariva che Della Valle Renato era stato indagato dal suo ufficio nell'ambito dell'indagine cd Telepiù seguita particolarmente dal collega dr. Colombo; non escludeva che nel corso delle tante conversazioni al telefono avute con il collega Vinci ve ne potesse essere stata qualcuna avente ad oggetto la posizione del Della Valle.

Quanto alla visita resagli in ufficio di cui parlava Gorrini, Di Pietro allegava che la stessa vi era stata ma che aveva avuto ad oggetto i rapporti tra Gorrini e Ligresti Salvatore.

L'imputato dichiarava che Gorrini gli aveva chiesto informazioni sulla detenzione del Ligresti, il cui stato di custodia cautelare proprio in quel periodo stava per venire a scadenza, manifestandogli interesse alla liberazione dell'imprenditore giacché sperava di potere riprendere trattative - già dall'estate avviate, per la vendita di un pacchetto azionario della MAA- interrottesi proprio in ragione dell'avvenuto arresto dell'imprenditore.

Di Pietro narrava di avere fatto presente al Gorrini che non poteva in alcun modo aiutarlo, chiarendo che- unitamente agli altri colleghi del pool d'indagine- il 6 ottobre 1992 ebbe a sottoscrivere la richiesta al gip di proroga della custodia cautelare del Ligresti, poi protrattasi fino al 25 novembre 1992 (confr. f. 9984 Vol. XL).

Il descritto episodio versato da Gorrini solo nel novembre 1995, ben dopo sette audizioni, episodio in linea astratta configurante estremi di reato ex artt. 326 o 323 cp e sul quale l'Accusa non ha rassegnato conclusioni di sorta, deve ritenersi un vischioso tentativo messo in opera per gettare ulteriori denigratorie ombre sull'imputato.

Andrà osservato come la diversa versione dei fatti fornita dal Di Pietro abbia trovato conforto nelle acquisite risultanze processuali.

Il dr. A. Vinci P.M. in Roma, escusso dalla p.g. il 24.11.1995 (confr. f. 10527 Vol. XLIV), ha ricordato che all'epoca dell'autunno '92 aveva svolto collegate indagini e proceduto a congiunti interrogatori con il collega Di Pietro, col quale- per tali ragioni- si sentiva frequentemente al telefono.

Il teste, del tutto plausibilmente, dichiarava di non essere in grado di ricordare se durante l'interrogatorio in carcere di Meloni Eugenio il Di Pietro gli avesse telefonato, precisando che molte volte era capitato che con il collega milanese si sentissero anche in carcere per i continui scambi di informazioni che le congiunte indagini espletate richiedevano e che- comunque- i rapporti con l'ex magistrato erano sempre stati improntati alla massima correttezza.

Il teste dr. Vinci, coerentemente a quanto emerge negli acquisiti verbali degli interrogatori svoltisi a Regina Coeli di Meloni Eugenio nelle date del 6,8 e 20 ottobre 1992 (confr. ff. 2202 e segg. in Vol. 51 Il rimesso dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio), ha ricordato che il nominativo del Della Valle era emerso nella indagine Meloni, Barbato ed altri solo quale acquirente di un immobile in proprietà di una società dietro la quale operava il Meloni.

Il Vinci ha chiarito che l'indagine su Meloni Eugenio ed altri concerneva ipotesi di associazione a delinquere e truffe realizzate tramite contratti di leasing e factoring fittizi in danno di tale società SAFIM del gruppo EFIM.

Il magistrato romano ha escluso di essersi occupato di indagini aventi ad oggetto Della Valle Renato o società allo stesso facenti capo.

Va evidenziato che l'ipotizzato coinvolgimento del Della Valle in inchieste penali riguardanti illecità nella compravendita di immobili pubblici è rimasto escluso anche alla luce degli atti acquisiti dalla Procura di Roma e richiesti dal P.M. di Brescia allo stesso dr Vinci con missiva del 27.11.1995 (confr. f. 10250 Vol. XLIII).

Trattasi dei verbali di interrogatorio, svolti in Roma tra il 6 settembre ed il 5 novembre '92, di alcuni soggetti indagati dalla Procura della capitale nell'ambito dell'indagine denominata " Catasto di Roma" (confr. verbali di Petrecca Zeferino, senatore Merolli Carlo, Maraggi Carlo a ff. 10251 e segg. Vol. XLIII)

I predetti interrogatori risultano svolti da vari magistrati della Procura di Roma (Proc. aggiunto dr. Torri, sostituti dr.A. Vinci e dr.D. Iori) talvolta in unione al Di Pietro stante il collegamento delle indagini romane e milanesi.

Nei verbali di cui sopra invece che riferimenti a Della Valle Renato appaiono diffusi riferimenti a Ligresti Salvatore, in particolar modo tanto evincendosi dall'interrogatorio reso da Maraggi Carlo (a f. 10288 Vol. XLIII).

Prima di rassegnare conclusioni dovrà riferirsi che nessun articolo del Corriere della Sera o di altro quotidiano o periodico risulta avere mai pubblicato la notizia di un coinvolgimento del Della Valle in inchieste sulla compravendita di immobili di enti pubblici, così come riferito da Gorrini quanto alla ragione che lo aveva indotto a recarsi nell'ufficio del Di Pietro nel primo autunno 1992.

La Digos di Brescia con nota 20.11.1995 (confr. f. 10492 Vol. XLIV) comunicava quanto appresso: " la verifica effettuata in ordine all'articolo del Corriere della Sera cui aveva accennato Gorrini, peraltro estesa anche ad altri quotidiani, ha dato esito negativo".

Tenuto conto di tutto quanto sin qui esposto può convenirsi che l'asserita scorretta condotta attribuita da Gorrini all'imputato non ebbe affatto ad essere realizzata.

Pare più plausibile che Gorrini si sia rivolto al Di Pietro per attingere informazioni sul conto di Ligresti Salvatore piuttosto che sul Della Valle se solo si considera che Vasaturo Marina, Turri Donatella (a f. 298 Vol. II) e Pozzi Ludovico

confr. f. 3914 Vol. XIX) hanno concordemente riferito di un evidente stato di prostrazione del dichiarante in occasione dell'arresto dell'imprenditore, il Pozzi aggiungendo di un atteggiamento del Gorrini inteso ad addebitare al Di Pietro la "colpa" di quell'arresto che aveva fatto interrompere le trattative d'affari pendenti e mature per una soluzione che stava molto a cuore allo stesso.

Come si è visto nella trattazione del reato di cui al capo B), Pozzi ha dichiarato che del Di Pietro aveva sentito parlare da Gorrini proprio il pomeriggio del giorno dell'arresto di Ligresti mentre con il primo trovavasi nelle scuderie di S.Siro, laddove si era lamentato dicendo "Di Pietro ha fatto arrestare Ligresti".

Nessun testimone o altro soggetto audito nel presente procedimento ha mai riferito di uno stato di preoccupazione di Gorrini connesso alle vicende penali di Della Valle Renato. Quest'ultimo (confr. allegato 8 produzioni difesa 18.3.1996 in Vol. X4) ha escluso di essere stato indagato nel 1992 dalle Procure di Roma o Milano , chiarendo che Gorrini mai si era interessato delle proprie problematiche giudiziarie e che sovente gli aveva manifestato di volere Ligresti e non esso Della Valle nell'ambito dell'azionariato MAA.

Inoltre lo stesso Gorrini, significativamente , ha ricordato come prima di chiedere le informazioni sul Della Valle avesse fatto presente all'imputato che " già lo aveva messo nei guai facendo arrestare Ligresti", finendo la detta allegazione per confortare la tesi difensiva, peraltro pienamente in linea con le risultanze processuali.

Le considerazioni che seguono intendono fornire una chiave di lettura del comportamento processuale del Gorrini in relazione alle dichiarazioni ora in oggetto.

Anzitutto non può non osservarsi come l'episodio Vinci- Della Valle sia venuto a galla dopo ben sei audizioni (il 23.11.1994 all'Ispettorato, al P.M. il 26.5.1995 due volte, il 1.6.95 due volte, il 28.6.95) nell'ambito di interrogatorio svoltosi a seguito di spontanea presentazione, audizione- come si è già visto nella trattazione della vicenda dei debiti di Rea- complessivamente inattendibile in quanto connotata da aggiunta di infondate circostanze e dalla introduzione in causa di testimone rivelatasi non credibile (si rammentano solo i presunti interventi del Di Pietro intesi ad impedire retate su fantomatiche bische clandestine e la citazione della cena con Zoppelletto Raffaella in cui si sarebbe consumata la concussione di cui al capo B).

Stupisce inoltre che un soggetto come Gorrini, sì poco incline a nitidi ricordi sulle epoche temporali (valga per tutte la data della conoscenza con Di Pietro collocata prima verso la fine degli anni 80 e poi anche negli anni 70) abbia potuto genuinamente indicare che la visita in Procura era avvenuta tra il 20 settembre ed il 15 ottobre 1992.

Ma la migliore prova che Gorrini abbia versato circostanze false si rinviene nella accertata inesistenza dell'evocato articolo di stampa su cui avrebbe letto del coinvolgimento del Della Valle nella inchiesta afferente la compravendita di immobili di enti pubblici e che avrebbe anche dato in visione al magistrato (confr. int. 10.11.1995).

La provata falsità del dato versato dal Gorrini, valutata unitamente alla provata inesistenza del coinvolgimento del Della Valle in indagini penali pendenti nell'autunno '92 in Roma intorno ai temi della compravendita di immobili di enti pubblici, impone di ritenere che da altri e non dal magistrato il dichiarante abbia potuto trarre le specifiche notizie riferite in ordine alla comparsa del nome del Della Valle durante gli interrogatori di Meloni Eugenio.

Ancora una volta Gorrini, adoperando il metodo della sinergia tra falso e vero, ha ritenuto di potersi accreditare quale portatore di assunti attendibili solo perchè alcune ben studiate circostanze facenti parte del racconto corrispondevano alla realtà.

Ed infatti l'unico dato accertato positivamente dell'intera prospettazione offerta dal dichiarante sta nella presenza del nominativo del Della Valle nei verbali di interrogatorio di Meloni Eugenio nel carcere di Regina Coeli. (confr. ff. 2202 e scgg. Vol. 51 II).

La detta circostanza- però- assume valore di mera suggestione e non può provare l'episodio complessivamente prospettato, rivelatosi inesistente per tutto quanto sopra si è detto.

Non è chi non veda come il metodo praticato dai calunniatori consti nella allegazione anche di qualche particolare veridico, indispensabile per potere conferire un minimo di credibilità a quanto si affermi.

Se nessun organo di stampa aveva diffuso la notizia che tanto avrebbe allarmato il Gorrini, notizia in sè infondata giacchè Della Valle Renato non risulta essere stato mai coinvolto in qualche modo nella indagine romana sulla compravendita di immobili di enti pubblici (confr. interrogatori del procedimento cd " Catasto di Roma"), ciò vuol dire che Gorrini ha utilizzato uno specifico dato da altri appreso comunque inerente Della Valle Renato sì da conferire credibilità alla tesi degli aiuti prestatigli dall' imputato con riferimento proprio alla posizione del nominato imprenditore.

La diretta fonte informativa del Gorrini relativamente a quanto versato nei verbali di interrogatorio di Meloni Eugenio nell'ambito di procedimento avente oggetto assolutamente non coincidente con i temi della vendita di immobili di enti pubblici (così, il Gorrini), ma occupantesi di truffe tramite leasing e factoring fittizi

in danno della società SAFIM, va ricercata in coloro che furono protagonisti nei diversi ruoli di quelle dichiarazioni.

L'ipotesi formulata dall'imputato nella memoria del 25.3.1996 muove dalla constatazione per la quale il difensore presente ai tre interrogatori del Meloni svoltisi in Roma il 6, l'8 ed il 20 ottobre 1992 è lo stesso legale che ha assistito Gorrini nel presente procedimento a partire proprio dall'interrogatorio 10.11.1995, nel corso del quale il dichiarante ha versato l'ulteriore episodio Vinci- Della Valle. Non è compito di questo giudice verificare l'ipotesi.

Devono a questo punto riferirsi le anomalie vaste riscontrate nella spontanea audizione del Gorrini al P.M. in data 10.11.1995.

Il detto verbale inizia con la segnalazione di una notizia apparsa sul quotidiano "La Voce" del 30.10.1994 che accennava ad un immobile romano messo a disposizione -da parte di tale Montevecchi della Fiat -dell'avv. Filippo Dinacci di Roma per volere concussorio di tale senatore Moschetti, vicenda di cui si era occupato il Di Pietro (e che ha comportato l'acquisizione di atti da parte del P.M.- su richiesta stessa dell'ex magistrato svolta con memoria 6.11.1995 con riferimento al tema delle sue dimissioni- poi confluiti in separato procedimento, confr. Vol. XXX VIII)

Ebbene nel verbale si legge che Gorrini, offerta all'Accusa la segnalazione di cui sopra, dichiara: "io non sono in grado di sapere se i fatti riportati nell'articolo siano o meno veri, mi sembra però che sia vicenda che possa avere connessione con i fatti di cui al processo penale nel quale sono indagato... in questo momento non sono in possesso della copia dell'articolo".

Il verbale poi prosegue con il nuovo episodio Della Valle-Vinci, con l'introduzione in causa della già vista Zoppelletto Raffaella, con la nuova circostanza secondo la quale Di Pietro si sarebbe dato da fare per impedire retate ad una bisca clandestina.

Il difensore di Gorrini con successiva memoria 6.12.1995 (confr. f. 11158 Vol. XLVIII) produceva al P.M. l'articolo di stampa in questione- recante la data del 30 ottobre 94 e non del 28 ottobre 94, così come indicato da Gorrini - nonchè, inopinatamente, copia di una querela per corruzione presentata da un cliente del legale, tale Grande Giovanni, nei confronti del P.M. dr. Vinci di Roma unitamente a copia di una conversazione tra presenti captata dallo stesso denunciante (confr. ff. 11161 e 11166-Vol. XLVIII) .

Nella memoria accompagnatoria delle produzioni si legge che i documenti da ultimo descritti costituivano il seguito di quanto dichiarato da Gorrini nell'interrogatorio 10.11.1995 relativamente ad un procedimento penale per

corruzione pendente a carico del dr. A. Vinci di Roma imanzi al P.M. dr. Renzo della Procura di Perugia.

Lo stesso difensore rappresentava che la vicenda Grande-Vinci era-salvo errore- quella riguardante l'ex ministro Gaspari, finita a Roma ed archiviata dopo indagini in Milano avviate dal Di Pietro, invitando il P.M. ad escutere Grande Giovanni, segnalando che il procedimento a carico del dr. Vinci trovavasi al gip con richiesta di archiviazione forse respinta.

Va evidenziato che nel verbale 10.11.1995 non vi è alcun riferimento da parte di Gorrini " ad un procedimento penale a carico del dr. Vinci di Roma pendente presso il P.M. Renzo di Perugia".

La non chiarita origine dell'acquisizione dalla Procura di Roma degli evocati verbali di interrogatorio di Petrecca Zeferino, Maraggi e Merolli concernenti l'inchiesta ed " Catasto di Roma" induce a ritenere che il P.M. abbia tratto da notizie informalmente ricevute da Gorrini o dal difensore di costui i nominativi necessari ad inoltrare la missiva del 27.11.1995 (confr. f. 10250 Vol. XLIII).

Ed infatti né nel verbale reso da Gorrini il 10.11.1995, né nella nota Digos di Brescia del 20.11.1995, né in altri atti del procedimento si rinviene traccia degli atti sulla indagine afferente la compravendita di immobili su enti pubblici denominata "Catasto di Roma".

Alla acquisizione degli atti sul "Catasto di Roma" parrebbero collegarsi le produzioni dell'avvocato Taormina in ordine al dr. Vinci, denunciato per art. 319 cp proprio da un soggetto coinvolto in vicende di tangenti versate per la compravendita di immobili del Ministero del Tesoro (confr. f. 11161 Vol. XLVIII).

Oscuri sono gli scopi del Gorrini e della sua difesa nel proporre al P.M. l'assemblaggio disordinato di vicende manifestamente esulanti dai temi dell'indagine di cui è qui causa. Tra le ipotesi prospettabili l'unica rilevante, in questa sede, appare il tentativo di minare l'attendibilità della deposizione resa sullo specifico episodio in discussione dal dott. Vinci attraverso l'utilizzazione del vieto argomento "ad personam"; quel tentativo - peraltro - non ha avuto esito confortante per le ragioni tutte suindicate.

L'inesistente episodio da ultimo allegato in causa da Gorrini Giancarlo onde discreditare ulteriormente l'imputato ed accreditare rapporti con lo stesso estremamente confidenziali ed inquietanti conferma -in definitiva- la inattendibilità del soggetto, che si è mosso nei confronti dell'imputato con un atteggiamento di ridondante accanimento ed in forme tutt'altro che limpide.

La accertata ragione della visita resa dal Gorrini nell'ufficio di Procura del Di Pietro nel settembre-ottobre '92, riposante nella intercessione (rifiutatagli) in favore

di Ligresti Salvatore, vale ad evidenziare i motivi di plausibile malanimo del Gorrini nei confronti dell'imputato.

Altra ragione di risentimento può essere ragionevolmente individuata nei mancati favoritori interventi del Di Pietro nel processo che nell'estate '92 insorse a carico del Gorrini e di molti altri soggetti della MAA Assicurazioni, come segnalano le già riportate dichiarazioni rese da Vasaturo Marina

Sul tema dei rapporti incorsi tra Di Pietro, Gorrini e Rocca in occasione del processo penale sulla MAA Assicurazioni (insorto nel maggio 1992 innanzi al P.M. della Pretura di Milano e proseguito davanti al P.M. del Tribunale della stessa città- Dr.Poppa- a partire dalla fine del 1992 e fino al luglio 1993) non è dato di rinvenire, come pretende l'Accusa (confr. segnatamente pagg. 66-68 memoria P.M. in Vol. X4), l'effettuazione di interventi apprezzabilmente significativi ai fini del corso del procedimento pendente a carico del Gorrini e del Rocca.

Ed invero, al di là delle arbitrarie illazioni contenute nella indicata memoria, l'inconsistenza delle ipotesi favoritorie attribuite all'imputato emerge evidente - dal punto di vista formale- dalla constatazione che il Di Pietro non risulta indagato nell'ambito del diverso procedimento penale tutt'ora pendente innanzi alla Procura di Brescia ed avente per oggetto la riapertura delle indagini su taluni fatti a suo tempo archiviati dalla A.G. milanese attinenti alla gestione della MAA Assicurazioni nonché l'eventualità della verifica di condotte giudiziarie non ortodosse nello svolgimento del detto procedimento nella fase milanese.

In punto di fatto, l'assemblaggio documentale proposto dall'Accusa all'udienza del 18.3.1996 (confr. in faldone X3 i volumi E, F, H) non giova all'ipotesi suindicata, concernendo rapporti estranei alla prova di un collegamento tra l'imputato e gli organi giudiziari preposti al processo MAA inteso ad interferire nello svolgimento di quest'ultimo. Ed invero, i rapporti emergenti da quegli accertamenti attingono o al Di Pietro , e cioè ai suoi incontri con il collega Dr.Brichetti e l'amico Rocca Osvaldo (incontri il cui contenuto -evidentemente- non è dato esattamente conoscere) , ovvero al dr.Poppa ed alla attività dal medesimo espletata quale pubblico ministero del procedimento instaurato contro Gorrini Giancarlo (si veda -quanto alla irrilevanza delle ulteriori produzioni del P.M. in data 18.3.1996- l'articolo del quotidiano "Il Giornale" del 22.3.96 in allegato 62 produzioni difesa in Vol. X4).

Può concludersi nel senso che le verosimili ragioni del malanimo di Gorrini nei confronti del Di Pietro riposano negli evidenziati eventi (i non concessi interventi favoritori nella vicenda Ligresti e per il proceso MAA) e non, come si è tentato di accreditare, nella indignazione nascente dal protagonismo del magistrato o dalla circostanza che lo stesso avesse fatto arrestare gli ex amici .

Prima di terminare il presente paragrafo poche parole per dire come le ulteriori ombre sul comportamento del Di Pietro sparse da Gorrini (a f. 1007 Vol. V) con riferimento alla messa agli arresti domiciliari del commercialista Araldi Roberto (consulente del P.M. nell'ambito del processo MAA, arrestato dal Di Pietro per vicende di corruzione e -a detta del Gorrini- scarcerato per presunto favore elargitogli dal magistrato in accordo con il Dr.Poppa) , oltre a risultare palesemente irrilevanti quanto alle specifiche vicende oggetto del presente procedimento, vedano pendente innanzi alla Procura di Monza procedimento penale per diffamazione aggravata ed altro insorto per apposito atto di querela proposto dal Di Pietro il 20.10.1995, in esito alla pubblicazione su articoli di stampa nell'ottobre 1995 delle dichiarazioni dal Gorrini rese al P.M. di Brescia in data 28.6.1995 (conf. allegato 47 produzioni Di Pietro in Vol. X4 nonchè relazione ispettiva Ministero di giustizia in Vol. H faldone X3).

L'evidenziato quadro di legami, interessi e tendenziosi atteggiamenti tenuti dal Gorrini nella presente vicenda processuale, contesto non adeguatamente apprezzato dal P.M. , vanifica l'attendibilità del teste d'accusa Gorrini Giancarlo ed induce ad iscrivere in una più ampia strategia le iniziative da quest'ultimo adottate nei confronti di Di Pietro Antonio

10. I reati di cui ai capi I) e L) delle imputazioni (il concorso per la vigilanza urbana di Milano).

La vicenda relativa alle pretese illecite quanto al concorso per il posto di Comandante dei vigili urbani di Milano origina- come si è visto- dagli spunti offerti da Gorrini Giancarlo nella audizione al P.M. del 26.5.1995, laddove sostenne che l'imputato Di Pietro, onde persuaderlo a risanare i debiti di Rea Eleuterio, gli aveva prospettato che un eventuale "scandalo" che avesse colpito il Rea si sarebbe potuto riflettere anche sul sindaco Pillitteri e su lui stesso, entrambi coinvolti nella avvenuta nomina di Rea a comandante del vigili di Milano.

In particolare Gorrini adduceva che Di Pietro- nella circostanza di cui sopra- gli aveva rivelato di essere intervenuto " per rivedere alcune clausole del bando di concorso" , contemporaneamente spiegandogli che Pillitteri "aveva voluto Rea per le note capacità professionali dimostrate in Polizia" (così a f. 2 Vol. I proc.1930/95 R.G.).

Ancora va ricordato come- sempre nell'ambito del procedimento 1519/95 afferente i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica- il P.M. acquisisse altri elementi intorno alla imputazione in discussione, segnatamente allorquando il 3.6.1995 provvide ad escutere l'ex sindaco di Milano Pillitteri Giampaolo.

Quest'ultimo adduceva che nel 1989, creatosi un diffuso consenso di molti partiti intorno al nome di Rea allorquando si dovette procedere ad espletare pubblico concorso, l'Amministrazione si orientò per inserire nella commissione

d'esame un magistrato della Procura di Milano, individuato poi nella persona del Di Pietro per iniziativa del medesimo sindaco.

Meglio, Pillitteri spiegava che aveva pensato al Di Pietro in quanto magistrato esperto di vicende di pubblica amministrazione; era così accaduto che ne avesse parlato all'imputato il quale si era reso disponibile "anche perché, evidentemente, pure lui era più che favorevole alla nomina del Rea".

Pillitteri narrava che, ottenuta la disponibilità del Di Pietro, solo per ragioni di opportunità si era rivolto al Procuratore della Repubblica di Milano sottoponendogli una lista di nomi di magistrati ma "dando indicazioni perché anche il Dr. Borrelli pervenisse alla scelta del Di Pietro, che fu infatti nominato".

Successivamente la Giunta Municipale aveva nominato la commissione giudicatrice di cui faceva parte l'imputato quale membro esperto e si era tenuta una prima seduta nella quale si erano stabiliti i criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame; era poi accaduto che "per obiezioni sollevate dal M.S.I. o da altri partiti della minoranza, dovute alla emanazione di una legge o circolare che impediva la partecipazione di magistrati a commissioni di esami", la Giunta aveva sostituito il Di Pietro con un funzionario di Prefettura indicato dal Prefetto di Milano.

Pillitteri chiudeva il suo primo racconto sostenendo che il bando del concorso era stato predisposto dal segretario generale del Comune Dr. Centonze ed escludendo che l'imputato potesse avere avuto un qualche ruolo nella predisposizione del bando medesimo.

Accuse pressoché analoghe a quelle contenute nel capo di imputazione in esame si leggevano, infine, in articolo del già evocato settimanale "Il Sabato" del 17.7.1993 (confr. a f. 94 Vol. II proc. 1519/95).

Sulla base di quanto esposto l'Accusa in data 8.6.1995 (a f. 40 Vol. I) richiedeva ed otteneva dal P.M. di Milano, che procedeva contro Rea per fatti di abuso in atti di ufficio (confr. R.R.a G. a f. 698 Vol. I) e che indagava anche sul concorso in discussione, copia di alcuni atti tra i quali l'interrogatorio reso in Milano dal Rea, la documentazione afferente il concorso, le informazioni di alcuni testimoni tra cui quelle rese dal consigliere comunale dell'ex MSI De Corato Riccardo, autore di apposita interpellanza al Sindaco sulla asserita illiceità delle procedure adottate.

L'indagine, nei modi descritti insorta, veniva stralciata dal procedimento 1519/95 e si sviluppava attraverso accertamenti incentrati sui seguenti essenziali argomenti:

a) verifica dell'intero iter burocratico-amministrativo della procedura osservata per il conferimento del posto di comandante dei vigili urbani di Milano

(conf. documentazione concorso in Vol. II, le informazioni rilasciate dai numerosi soggetti partecipanti al concorso o comunque allo stesso interessati in Vol III da f. 1968 a f. 2113, sit. Artito, Cobianchi, Colucci, Lanza, Maggi, Viscusi, Iascone Potito);

b) verifica del ruolo effettivamente svolto dal Di Pietro nelle fasi antecedenti e susseguenti la sua nomina a componente della Commissione Giudicatrice in qualità di esperto, avvenuta con delibera della G.M. 23.5.1989 n. 3187 (conf. a f. 511 Vol I delibera in questione, sit. capigruppo consiliari Del Pennino, Zola, Banfi, Barone, Rizzo, Polotti, Rossi, Zaffra, Gamba da f. 2121 a f. 2131 Vol. III, interrogatori imputati e membri della commissione giudicatrice, poi richiesti di archiviazione, Centonze, Cauzzi, Lunghi, Lerro, nonché sit. segretario commissione Cortesini P. Angelo in Vol. I a ff. 732, 756, 760, 764, 774, 826, 831, 841).

Tanto premesso ed in vista della discussione in ordine alla fondatezza della richiesta di pubblico dibattimento avanzata per Di Pietro, Pillitteri e Rea, andrà preliminarmente evidenziato quale sia stato l'iter amministrativo che il Comune di Milano ebbe a seguire per coprire il posto di comandante dei vigili urbani, resosi vacante a far data dal 2.5.1989 per collocamento a riposo del titolare Pupilella, succeduto al precedente comandante Pastorino.

Nel predetto contesto l'Amministrazione Civica di Milano in data 17.1.1989 adottava deliberazione con cui dichiarava vacante il posto di comandante della vigilanza urbana già espressamente istituito nell'ambito della nuova pianta organica comunale con delibere 29 agosto e 13 dicembre 1988, e stabiliva la copertura dello stesso per mobilità dall'esterno richiamando il DPCM 325/88, normativa che - entro tre mesi dalla sua entrata in vigore (cioè l'8.8.1988) - imponeva alle Amministrazioni di definire con provvedimento formale le dotazioni organiche di personale.

Nella deliberazione in questione e nella relazione accompagnatoria predisposta dall'Assessore al Personale Capone Angelo (a ff. 266- 267, 271, 272 Vol. I) si legge che l'Amministrazione, in attesa di dare completa esecuzione al DPCM 325/88 , si era determinata al sistema della chiamata diretta "valutata la problematicità della vacanza del posto e la sua non possibile copertura entro la data di cessazione dalla carica dell'attuale titolare, ritenuta l'esigenza di acquisire personale con professionalità ed esperienza nel campo delle funzioni di Pubblica Sicurezza anche proveniente dall'esterno".

Successivamente, a seguito di ordinanza istruttoria emessa dal Coreco su istanza di tale Maggi Adriano, soggetto in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale di Milano con la II qualifica dirigenziale ed autore di reclamo quanto al ricorso alla mobilità dall'esterno, in esito anche a parere dell'Ufficio Personale che segnalava come solo in ambito regionale fosse praticabile il sistema della chiamata diretta, la Giunta Municipale- con delibera 11.4.1989 - revocava la statuizione del

17.1.1989, determinandosi all'indizione di concorso per esame orale e titoli ed aumentando il limite massimo di età dei concorrenti da 40 a 45 anni.

Seguivano l'emanazione del bando di concorso adottato con delibera n. 2182 del 11.4.1989, la nomina della Commissione giudicatrice in data 11.6.1989, l'espletamento del concorso e la nomina del vincitore nella persona di Rea Eleuterio disposta con delibera giuntale del 17.10.1989.

L'iter esposto si rivelava alquanto tormentato dal punto di vista giuridico, vedendo interlocutori pronunciamenti del Coreco e del Tar Lombardia fino a ricevere definitiva legittimità dalla sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 12 novembre 1993, decisione che respingeva tutte le doglianze esposte da Maggi Adriano e che riconosceva la formale correttezza dell'operato della Civica Amministrazione di Milano (confr. sentenza C. Stato in Vol. I a ff. da 741 a 754).

Pare utile, tenuto conto di quanto al Pillitteri contestato nel capo di imputazione relativamente alla asserita abusività della scelta concorsuale, sintetizzare la richiamata decisione del Consiglio di Stato e le varie questioni sollevate quanto ai vizi dell'intera procedura.

Così, va osservato come l'organo di giustizia amministrativa abbia riconosciuto la piena legalità della scelta del concorso per esami e titoli, stimando infondata la tesi che voleva la nomina da compiersi con selezione interna tra i funzionari della II qualifica dirigenziale (in quanto presenti nell'organo comunale quattro funzionari dotati della predetta qualifica).

Nella sentenza del Consiglio di Stato sul punto si legge che "il Comune non ha mai introdotto il principio di attribuzione del posto con procedure riservate ai quattro funzionari predetti ... la procedura concorsuale appare giustificata alla stregua del principio costituzionale fissato dall'art. 97 ultimo comma della Costituzione e dall'art. 43 DPR 268/87", discendendo- pertanto- dai principi generali dell'ordinamento e atteggiandosi quale iter obbligato.

Altre statuizioni del Comitato Regionale di Controllo hanno escluso ulteriori profili di illegittimità afferenti il bando del concorso, di cui vi è cenno non solo nel ricorso di Maggi Adriano ma anche nelle informazioni rese dai soggetti che avevano partecipato al concorso o che comunque erano interessati al posto di comandante della vigilanza urbana (confr. sit. Ardito Francesco, Colucci Antonio, Lanza Salvatore, Iascone Potito Leonardo, Viscusi Angelo ff. 1968 e segg. Vol. III).

Trattasi in particolare del limite di età aumentato nel massimo ad anni 45 e dell'asserito eccesso di potere in quanto tra le prove di esame non era prevista la prova scritta.

1/10/89

L'aumento del limite di età , oltre che previsto dalla L. 271/89 n. 25, fu congruamente giustificato per favorire " il più ampio numero di candidature professionalmente rilevanti che solo l'esperienza lavorativa acquisita può garantire" (così a f. 2049 Vol. III) e condiviso anche dalle organizzazioni sindacali (a f. 1226 Vol. II)

La scelta della sola prova orale rientrava nei poteri discrezionali dall'Amministrazione e- come affermato dal segretario della commissione del concorso, Cortesini P. Angelo (a f. 831 Vol. I)- era già stata praticata in altri precedenti concorsi.

Risulta -pertanto- del tutto infondata la tesi dell'Accusa laddove contesta l'abusività della scelta concorsuale, mostrando di prescindere totalmente dalla decisione sul tema dell'organo di giustizia amministrativa.

Il pubblico ministero, invece che guardare alla legittimità affermata del sistema concorsuale, ha tenuto conto delle già vagliate doglianze di Maggi Adriano e di altri soggetti che avevano criticato quella scelta, tra i quali il consigliere comunale Riccardo De Corato dell'ex MSI , il quale ebbe a presentare apposita interpellanza al sindaco sui temi dell'iter seguito dall'Amministrazione (a f. 2133 Vol. III su De Corato luglio 1995 con allegata interpellanza del 14.7.89)

Peraltro- in ipotesi- l'assente abusività andava evidentemente ascritta non solo a Pillitteri ma all'intera Amministrazione di Milano.

Viene così a cadere il primo segmento di condotta criminosa riferito dall'Accusa alla scelta concorsuale, essendovi prova della legittimità e correttezza della procedura seguita dalla Amministrazione di Milano e dal Pillitteri , che all'epoca del 1989 la presiedeva.

Poche parole per dire come, non essendo in discussione (confr. imputazione) una condotta abusiva riferibile al bando di concorso ed all'espletamento dello stesso (temi sui quali , peraltro, nulla è emerso dalle escussioni dei vari soggetti di cui a ff. 1968 e segg. Vol. III e dalle risultanze cartolari), non pare consentito trattenersi oltre sui predetti argomenti, che verranno ripresi incidenter tantum nella discussione circa le accuse formulate a carico dei tre imputati.

Quanto agli altri due segmenti di condotta illecita profilati nel capo di imputazione concernente sempre l'imputato Pillitteri, vale a dire la creazione di consenso politico intorno al nome di Rea e la opzione del sistema della cd chiamata diretta, va osservato come gli stessi non abbiano connotati di abusività penalmente apprezzabile.

Gioverà riportare le dichiarazioni rese dal Pillitteri al P.M. il 15.11.1995 (a f. 756 Vol. I) per comprendere come l'indicazione del Rea e la procedura inizialmente seguita non manifestino alcuno scopo favoritorio.

Così, l'ex sindaco di Milano ha testualmente affermato: "al momento di nominare il nuovo comandante dei vigili urbani di Milano in Giunta eravamo convinti che all'interno del Corpo non vi fossero persone idonee a ricoprire quella carica e pertanto ci orientammo per trovare all'esterno della Amministrazione Comunale una persona in grado di ricoprire quel posto con la necessaria autorevolezza e competenza. Io pensai che una buona soluzione poteva essere la nomina del Rea, brillante funzionario di Polizia che - come ho precedentemente detto - frequentavo abitualmente. Parlai con Rea e ottenni la sua disponibilità anche perchè egli non voleva lasciare Milano e quindi quel posto gli avrebbe garantito una residenza definitiva. Sulla base di ciò proposi il nominativo di Rea agli altri componenti della Giunta e dai capi della maggioranza. La mia maggioranza era retta da oltre dieci gruppi. Tutti furono d'accordo sulla indicazione di Rea e si era pensato in un primo momento di procedere con chiamata diretta. Tale procedura non era attuabile e pertanto si decise di effettuare la procedura concorsuale".

Le parole del Pillitteri, correttamente interpretate, mostrano come l'originaria deliberazione di nominare Rea con chiamata diretta non muovesse da intenti favoritori giacchè -secondo la prospettazione stessa dell'imputato- solo dopo la decisione dell'intera Amministrazione di attingere all'esterno nel settore della Pubblica Sicurezza (per ritenuta inidoneità del personale comunale) ci si orientò sul Rea in ragione delle sue brillanti capacità, nella convinzione che Rea fosse la persona più idonea per raggiungere le finalità di pubblico interesse perseguite.

La circostanza che la nomina del Rea andasse anche a soddisfare personali bisogni di quest'ultimo non appare rilevante nè in grado di conferire ad un atto -peraltro mai perfezionatosi quanto agli effetti amministrativi- connotati di sviamento di potere, dal momento che lo stesso Pillitteri, pemo dell'Accusa, riferisce non di avere scelto Rea per favorirlo ma per le comprovate capacità professionali di quest'ultimo, volta che l'intera Amministrazione aveva convenuto di ricercare all'esterno il nuovo comandante dei vigili.

Pillitteri non ha mai sostenuto di avere scelto Rea Eleuterio perchè voleva favorirlo in quanto suo conoscente, essendosi limitato a riportare le ragioni che -a suo dire- avevano indotto il Rea a manifestare la propria disponibilità alla eventuale nomina.

Andrà in proposito osservato come, secondo la migliore dottrina e la stessa giurisprudenza di legittimità formatasi sull'eccesso di potere (conf. Cass. Sez. VI 23.2.1983, Sisinni ed altro; Cass. VI 25.10.1991 Giunta; Cass. VI 28.5.92, Papa; Cass. VI 24.1.95 n. 829), l'atto discrezionale non diventa illegittimo per la semplice intenzione del pubblico ufficiale di aggiungere, oltre al fine pubblico, anche una